



CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

Deliberazione n. 66
del 22/07/2021

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: MISURE COMPENSATIVE A FAVORE DEL TERZO SETTORE, A PARZIALE RISTORO DELLE MINORI ENTRATE E DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno **2021** il giorno **22** del mese di Luglio alle ore 18.00, nel Palazzo Municipale, si riunisce la Giunta comunale, è presente in videoconferenza la Signora Emilia Giacomelli e nella sala delle adunanze sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Presente
1) Lancelotti Pierangelo	Sindaco	SI
2) Concari Patrizia	Vice Sindaco	SI
3) Giacomelli Emilia	Consigliere-Ass	SI
4) Bondio Roberto	Consigliere-Ass	SI
5) Moretta Andrea	Consigliere-Ass	SI
6) Ghibelli Pierluca	Consigliere-Ass	SI

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, **Enrica Pedersini**, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett.a) del TUEL.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il signor Lancelotti Pierangelo, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

MISURE COMPENSATIVE A FAVORE DEL TERZO SETTORE, A PARZIALE RISTORO DELLE MINORI ENTRATE E DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ con il D.L. n. 6 del 23/2/2020, il DPCM del 8/3/2020 e il DPCM del 11/3/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale a partire dal 31/1/2020;
- ✓ le conseguenti misure introdotte, sia a livello nazionale che regionale, volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno di fatto comportato chiusure, sospensioni delle attività e rallentamenti generalizzati delle attività economiche, produttive e sociali, in particolare nel settore dell'assistenza sociale e della residenzialità (e semi-residenzialità) dedicata ai soggetti in situazione di non autosufficienza;
- ✓ il terzo settore si è trovato a subire le conseguenze per la chiusura/sospensione di molti servizi destinati alla popolazione più fragile (dai minori agli anziani);
- ✓ il terzo settore si è trovato, inoltre, impegnato a sostenere, spesso senza garanzie di un riconoscimento economico, l'onerosità e la "mission" del mantenere attivi ed in sicurezza i servizi essenziali, rivolti alla popolazione più fragile e nella necessità di salvaguardare, nell'interesse della collettività, servizi e prestazioni, assicurando risposte di cura, in nome e per conto di un interesse pubblico, confidando nella speranza/certezza che gli sforzi economici avrebbero poi potuto essere condivisi con le Istituzioni e con l'Ente Locale;
- ✓ questo impegno progettuale affrontato dal Terzo Settore ha previsto necessariamente impliciti patti di fiducia e di reciprocità, ed ha richiesto uno sforzo altrettanto innovativo da parte degli Enti Istituzionali: i quali, d'altro canto, non possono che riconoscere ed accogliere il sostegno profuso per il mantenimento, in una situazione emergenziale, di un sistema di welfare e di risposte innovative e flessibili, assicurate dal Terzo Settore, in favore dei soggetti più fragili;
- ✓ le strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali, in questa situazione emergenziale, giustamente, lamentano e descrivono una grave sofferenza, correlata alla situazione: posti vacanti, pagamenti delle rette, insolvenze economiche per costi di riadattamento alle direttive, per mancate entrate per l'anno 2020 (e per il 2021);
- ✓ tale situazione di grave emergenza sociale chiede necessariamente l'urgenza di una condivisione tra il Terzo settore e le Istituzioni: gli interventi di welfare vanno rivisti e riprogettati nel loro insieme, nelle loro interazioni, nelle criticità e nel divenire, soprattutto in momenti di forte criticità emergenziale;
- ✓ la "salute" in senso lato, sociale e sanitaria, in particolare degli anziani e dei soggetti in situazione di non autosufficienza, è un bene collettivo da salvaguardare ed è il risultato di un complesso equilibrio tra ambiente, luoghi di vita del sistema produttivo, di comunità e il sistema di welfare;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19, per prevenire e contenere la diffusione dell'infezione, anche l'intero sistema dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie ha subito forti contraccolpi; in particolare nelle strutture residenziali per anziani e persone non autosufficienti, è stata inoltre normata la sospensione dell'accettazione di nuovi ospiti;
- ✓ la conseguente e drammatica flessione delle presenze degli ospiti e i maggiori costi intervenuti stanno provocando un'inevitabile carenza di liquidità, che, se protratta senza adeguate e necessarie misure compensative, potrebbe compromettere la capacità delle medesime strutture di far fronte agli impegni contrattuali in essere nei confronti del personale dipendente e dei fornitori con possibili ripercussioni sul piano collettivo e sociale;

RICHIAMATI:

- ✓ il DL n. 34 del 19/5/2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19", convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
- ✓ l'art. 12 Legge 7 agosto 1990, 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- ✓ l'art. 26 del D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- ✓ il codice del terzo settore, D. lgs n.117/2017;
- ✓ gli articoli 7 e 42 del D. lgs n.267/2000 (TUEL);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- ✓ l'art. 12 riveste carattere di principio generale dell'ordinamento e, in particolare, della materia che governa tutti i contributi pubblici (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1373 del 17/3/2015 e n. 1552 del 23/3/2015);
- ✓ l'art. 12 della legge 241/1990, rubricato "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché "l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere", sia a persone che ad enti pubblici e privati, sia subordinata "alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi", il comma 2 dell'art. 12 prosegue stabilendo che l'effettiva osservanza di tali criteri e modalità "deve risultare dai singoli provvedimenti" di assegnazione del vantaggio economico;
- ✓ l'art. 26 del "Decreto trasparenza" (il D.lgs. n.33/2013 come novellato dal D.lgs. n.97/2016, il cosiddetto "Foia") ha previsto che le amministrazioni debbano pubblicare "gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;

- ✓ lo stesso art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 impone inoltre la pubblicazione di tutti gli atti, di valore superiore a 1.000 euro, di assegnazione di *“sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati [...]”* ed inoltre il comma 3 dell’art. 26 stabilisce che la pubblicazione in *“Amministrazione trasparente”* costituisca *“condizione legale di efficacia”* di tali provvedimenti;

VISTO CHE:

- ✓ l’art. 12 della legge 241/1990 riveste carattere di principio generale dell’ordinamento giuridico e prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché *“l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”*, sia a persone che ad enti pubblici e privati, sia subordinata *“alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*.
- ✓ la Corte dei conti della Lombardia (n. 146/2019/PAR depositata il 17/4/2019) ha precisato *“come ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione dell’iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi posti alla base dell’iniziativa - che devono essere riconducibili ai fini che l’ente intende perseguire”*;
- ✓ i Giudici lombardi hanno affermato che *“eventuali situazioni di disequilibrio potranno essere oggetto di contributo, avuto riguardo alla valutazione che l’ente, sotto la propria responsabilità, effettua in merito ai benefici che derivano alla comunità locale”*;
- ✓ la giurisprudenza della Corte dei conti ha evidenziato come ogni elargizione di denaro pubblico debba *“essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente non può considerarsi operante in piena e assoluta libertà, valutando come necessario che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese ...nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l’accertamento dei presupposti per determinarlo”* (Corte dei conti Lombardia n. 146/2019 che richiama Corte dei conti Sicilia n. 54/A/2016);

CONSIDERATO che un contributo può essere ammissibile *“tenendo conto delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche spese, non solo attraverso l’apprezzamento dei processi decisionali ed operativi adottati in concreto, ma anche attraverso una idonea documentazione giustificativa a supporto, fermo restando che mai vi potrà essere una discrasia tra le entrate e le spese”* (Corte dei conti Lombardia n. 146/2019);

PRESO ATTO CHE le cooperative onlus e la Fondazione, operanti sul territorio comunale hanno evidenziato una grave difficoltà economica e visto il valore sociale che le medesime strutture stanno svolgendo nel contesto del territorio e dei servizi, in favore della cittadinanza in situazione di grave fragilità e di non autosufficienza, si ritiene opportuno sostenerle;

RITENUTO opportuno stanziare un significativo contributo finalizzato a parziale ristoro economico, utile a garantire e salvaguardare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, e

compensativo dei minori introiti derivanti dall'imprevista riduzione delle presenze, nonché dei maggiori costi di riorganizzazione delle attività, incluso l'approvvigionamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

CONSIDERATO opportuno individuare due categorie distinte tra i destinatari del contributo oggetto del presente atto, ossia le strutture che si occupano di tutelare la grave vulnerabilità sociale delle persone ed in particolare strutture che si occupano di anziani e le strutture che si occupano di disabili,

RITENUTO pertanto di individuare i seguenti criteri per ciascuna categoria:

A. Strutture residenziali per anziani ubicate a Gardone Val Trompia:

- ✓ maggiori spese per acquisto DPI/sanificazioni per far fronte alla pandemia: fino al 100% delle spese sostenute desumibili dal bilancio 2020 rispetto all'esercizio 2019,
- ✓ maggiori spese di personale: aumento relativo alle maggiori prestazioni richieste per far fronte alla pandemia, fino al 10% delle maggiori spese desumibili dal bilancio 2020 rispetto all'esercizio 2019;
- ✓ diminuzione del fatturato relativo alla chiusura dei servizi/giorni non occupati: sino al 10% della diminuzione del fatturato desumibili dal bilancio 2020 rispetto al 2019.

B. Servizi per disabili ubicati a Gardone Val Trompia:

- ✓ diminuzione dei ricavi a causa della chiusura dei servizi: sino al 10% della diminuzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 desumibile dalla voce di bilancio "ricavi prestazioni su servizi";
- ✓ maggiori oneri per potenziamento dei servizi: sino al 10% delle maggiori spese del 2020 documentate con relazione tecnica

STABILITO che:

- ✓ l'importo complessivo destinato al contributo per le strutture residenziali per anziani è pari ad un massimo di € 115.000,00 (qualora i fondi risultino insufficienti per la definizione dei contributi secondo i criteri sopra esposti, la ripartizione tra le diverse strutture richiedenti verrà riparametrata sulla base del numero di posti autorizzati per ciascuna struttura);
- ✓ l'importo complessivo destinato ai contributi per i servizi per disabili è pari ad un massimo di € 30.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ per le ragioni sopra esposte è necessario e utile socialmente operare azioni che vadano a compensare gli effetti determinati dalla dichiarazione di stato di emergenza sanitaria per le strutture ubicate sul territorio della città di Gardone Val Trompia, rivolte alla cura di persone in situazione di non autosufficienza, quale contributo compensativo in relazione alla diminuzione di fatturato e quale contributo compensativo in relazione alle spese dovute per l'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti;

- ✓ è necessario che le medesime strutture sopra citate presentino formale adesione all'avviso pubblico volto al sostegno di cui all'oggetto;

VISTO gli artt. n.2 e 4 del Regolamento dei benefici economici, approvato con deliberazione del CC del 17/12/2020 e l'art. 12 della Legge n. 241/1990 e l'art. 26 del D. lgs n. 33/2013;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi, Dott. Lorenzo Cattoni, in ordine alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dalla responsabile dell'Area economico-finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dai presenti,

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

1. *DI APPROVARE* i seguenti criteri per ciascuna categoria:

A. Strutture residenziali per anziani ubicate a Gardone Val Trompia:

- ✓ maggiori spese per acquisto DPI/sanificazioni per far fronte alla pandemia: fino al 100% delle spese sostenute desumibili dal bilancio 2020 rispetto all'esercizio 2019,
- ✓ maggiori spese di personale: aumento relativo alle maggiori prestazioni richieste per far fronte alla pandemia, fino al 10% delle maggiori spese desumibili dal bilancio 2020 rispetto all'esercizio 2019;
- ✓ diminuzione del fatturato relativo alla chiusura dei servizi/giorni non occupati: sino al 10% della diminuzione del fatturato desumibili dal bilancio 2020 rispetto al 2019.

B. Servizi per disabili ubicati a Gardone Val Trompia:

- ✓ diminuzione dei ricavi a causa della chiusura dei servizi: sino al 10% della diminuzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 desumibile dalla voce di bilancio "ricavi prestazioni su servizi";
- ✓ maggiori oneri per potenziamento dei servizi: sino al 10% delle maggiori spese del 2020 documentate con relazione tecnica

1. *DI STABILIRE* in € 115.000,00 il contributo massimo per le strutture per anziani e in € 30.000,00 il contributo massimo per le strutture per disabili, ubicate nel territorio di Gardone Val Trompia;
2. *DI PRECISARE* che le risorse economiche saranno allocate ai seguenti capitoli del bilancio corrente: 12726 12.03.1.0104 "contributi strutture per anziani a seguito covid-19" e 13401 12.02.1.0104 "contributi a strutture per diversamente abili per spese covid-19"

3. *DI DARE* mandato al Dirigente del Settore servizi al cittadino ed alla persona di predisporre tutti gli atti necessari conseguenti al seguente atto;
4. *DI TRASMETTERE* la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio;
5. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Inoltre, stante l'urgenza di erogare i contributi oggetto del presente atto per le motivazioni sopra esposte;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000;

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa dai presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 182**

Ufficio Proponente: **Servizi Sociali**

Oggetto: **MISURE COMPENSATIVE A FAVORE DEL TERZO SETTORE, A PARZIALE RISTORO DELLE MINORI ENTRATE E DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2021

Il Responsabile di Settore
Lorenzo Cattoni

Parere Contabile

Contabilità, economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Enrica Pedersini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;54264183018172106207590485423518277435
Pedersini Enrica;2;101911757636270448161478283150242943961